

OTTAVIA DE LUCA D'AMATO

DOMENICO MACCARANO: LE VICISSITUDINI
DI UNO STAMPATORE NAPOLETANO

1. *La regolamentazione della stampa a Napoli*

Attraverso la presentazione di un caso di studio, l'articolo si propone di mostrare come la circolazione dei libri potesse fungere da terreno di scontro fra giurisdizione laica ed ecclesiastica. Il caso che verrà preso in esame, ossia il processo inquisitoriale portato avanti contro il tipografo e stampatore Domenico Maccarano, è stato scelto non in quanto modello ideale dell'iter seguito nei casi di conflittualità giurisdizionale, ma come campione di una delle possibili attuazioni dell'iter previsto. Pur essendovi, infatti, una serie di direttive prestabilite ogni caso finiva per rappresentare una sorta di unicum. Va precisato, comunque, che allo stato attuale delle ricerche sul caso in oggetto non si può escludere l'emergere di ulteriore documentazione che possa servire ad integrare quanto qui ricostruito.

Ciò premesso, converrà ricostruire sinteticamente la situazione napoletana relativamente al diritto di stampa e al sistema censorio. La regolamentazione della stampa nel regno di Napoli avveniva attraverso l'emissione di Prammatiche, atti legislativi promulgati dal Consiglio Collaterale di concerto con il Viceré¹. Nel 1567 nasce come sezione dal Consiglio Collaterale la Delegazione della Real Giurisdizione, un organo la cui costituzione si rese necessaria a causa dei ricorsi presentati al Collaterale e al Viceré a seguito dell'applicazione da parte dei vescovi della Bolla *In Coena Domini* del 1566. Fra le responsabilità assunte dall'organo della Delegazione della Real Giurisdizione rientrava anche quella di controllo e approvazione dei libri circolanti nel Regno.² In una consulta inviata al Re Filippo II il 17 aprile

¹ L'elenco delle prammatiche e un riassunto del loro contenuto si trovano in Chioccarello (1721).

² Sulla Delegazione della Real Giurisdizione cfr. Caruso (1940); Masella (1973) (1998); Di Donato (1993).

1569, il Viceré Duca di Alcalá ragguagliava il sovrano in merito alle consuetudini stabilite per gli stampatori. Tale consulta si era resa necessaria poiché il sovrano aveva ricevuto dal Nunzio di Spagna, Giovan Battista Castagna (1565-1572), un memoriale in cui si riportavano le lamentele dell'Arcivescovo di Napoli, Mario Carafa, e di altri Prelati, secondo i quali, in virtù di una nuova prammatica vicereale, non fosse loro concesso di operare liberamente per quanto concerneva il controllo delle opere da stampare. Il Viceré chiarì, invece, che vi fosse soltanto un ordine a voce con cui si prescriveva ai tipografi di stampare solo previa licenza vicereale; tale decisione era anche confortata da quanto stabilito nel Concilio Tridentino, secondo cui il controllo ecclesiastico era limitato ad opere di materia teologica. Inoltre, il Viceré si premurò di informare il sovrano come l'ordine si fosse reso necessario, in quanto Arcivescovo e Prelati si arrogavano illegittimamente il diritto di controllare tutto ciò che doveva essere mandato in stampa, senza che a questi fosse stato concesso prima l'*Exequatur*, non rendendo dunque servizio a Sua Maestà. Per fugare poi dubbi su un'eventuale mancanza di cooperazione con l'autorità ecclesiastica, il Viceré precisò come il controllo ecclesiastico fosse sempre permesso, poiché anche in opere laiche potevano esserci riferimenti di materia "religiosa". L'attività degli stampatori era ulteriormente regolata da una lunga serie di prammatiche. Tra queste rientravano ad esempio l'obbligo di ottenere licenze *in scriptis* per la stampa in generale (1586), per aprire stamperie o operare in casa propria (1598), per vendere libri stampati fuori dal Regno (1603). Il controllo e l'applicazione delle prammatiche erano responsabilità del Cappellano Maggiore, un ecclesiastico di nomina regia tra i cui vasti poteri rientravano anche la concessione dell'*exequatur* e il controllo sulla circolazione di idee e cultura, operata visionando e autorizzando la stampa, il possesso e la vendita dei libri; egli ricopriva inoltre il ruolo di prefetto degli Studi di Napoli.

Nel Regno il mercato librario era schiacciato fra leggi regie – secondo le quali tutti i libri, compresi quelli di materia ecclesiastica, andavano soggetti all'approvazione del Collaterale e del Cappellano Maggiore – e leggi papali – secondo le quali qualsiasi testo doveva essere sottoposto al vigile controllo ecclesiastico. Le rispettive pretese costringevano dunque autori ed editori in

un circolo vizioso. Tale condizione esasperata affondava le sue radici oltre un secolo prima. Nel 1487 papa Innocenzo VIII sentì la necessità di sollecitare il controllo della diffusione libraria e le licenze di stampa divennero un necessario mezzo per operarlo. Inizialmente tale esigenza fu dovuta al tentativo di bloccare la diffusione di opere di contenuto riformistico e antipapale; in seguito, con il maggior diffondersi e affinarsi dell'arte della stampa, tali limitazioni generali si trasformarono in una serie di divieti sistematici culminanti nella compilazione dell'*Indice Paulino* (1559, Paolo IV) e nell'istituzione della Congregazione dei Libri Proibiti (1571, Pio V). Si può dire che, da mezzo di "difesa", il controllo librario divenne mezzo di attacco e soprattutto di controllo sociale, sia dal punto di vista religioso-morale, sia scientifico-filosofico. Bisogna pur sempre considerare come all'epoca fosse strutturato il rapporto tra la Chiesa e la cultura: le università che in tutta Europa fiorirono nel Basso Medioevo – Bologna, Parigi, Padova – necessitarono tutte dell'approvazione papale. Emblematico, a tal proposito, fu il caso dell'Università Cattolica di Lovanio, la prima fondata a nord di Parigi, per cui furono inviate ben due delegazioni di notabili a Roma per ottenere l'agognata concessione. In questo modo la Chiesa si era assicurata il monopolio dell'istruzione, vincolando alla propria autorità – con tutto ciò che ne conseguiva da un punto di vista giuridico e morale – i luoghi stessi in cui si formava la cultura. Nel corso del tempo il potere ecclesiastico aveva assistito all'erodersi del suddetto controllo. In tal senso, la Riforma Protestante offrì al Papa la possibilità di esercitare nuovamente la sua autorità sulla cultura, seppur con modalità differenti. La stampa aveva moltiplicato e velocizzato la circolazione delle idee ed era su di essa che si presentò la necessità di agire in maniera quanto più tempestiva e pervasiva possibile; tale necessità assunse la forma di licenze papali *ad hoc*, con cui si poneva un confine pressocché invalicabile tra le idee che era ammissibile far circolare e quelle che non lo erano. Le licenze papali, dette *Imprimatur*, erano rilasciate dall'Ordinario locale, usualmente il vescovo, il quale poteva investire il Vicario Generale di tale potere. La Bolla di Leone X *Inter Sollicitudines* dettava la disciplina allora vigente per l'iter da seguire per conseguire l'*imprimatur* e le pene applicabili in caso di stampa illecita, abusiva o irregola-

re. Pubblicata nella seduta del 4 maggio 1515 del V Concilio Lateranense, essa prescriveva che non si potessero stampare libri senza la licenza dell'Ordinario, in caso di contravvenzione imponeva la perdita dei libri, i quali andavano bruciati pubblicamente, e il pagamento di 100 ducati alla Fabbrica di San Pietro di Roma, nonché la sospensione di un anno dall'esercizio di stampare. La Bolla chiariva, inoltre, quali fossero le pene effettivamente comminabili ai contravventori quando questi non si trovassero sul suolo Pontificio, in tal caso operava una distinzione netta fra pene temporali e pene spirituali; ciò significava che pene come la tortura e la carcerazione non si potessero perpetrare contro i laici, né i libri potessero essere bruciati se non contenenti false dottrine e neppure l'esazione della summenzionata pena pecuniaria era ammissibile, il che riduceva il tutto all'inflizione delle pene spirituali ossia pene salutari, censura e scomunica. Nonostante ciò, spesso accadeva che tali prescrizioni fossero bellamente ignorate il che finiva per dare adito a gravi questioni di giurisdizione. Frattanto, nel Regno di Napoli venivano promulgate prammatiche volte anch'esse a regolare la stampa; come si è detto, per regola generale, la stampa e la vendita di libri era soggetta al conseguimento delle due licenze, facevano però eccezione le opere che fossero di materia puramente legale, per le quali non abbisognava la licenza dell'Ordinario, e quelle di materia puramente teologica, che erano svincolate dalla licenza vicereale (Volpicella 1878: 201-202); in realtà, sia il Viceré, sia l'Arcivescovo insistevano sulla necessità dei rispettivi permessi per qualsivoglia opera. Sappiamo ad esempio che l'Arcivescovo Decio Carafa proibì addirittura le prammatiche del Regno di Napoli, così come indicato nel decreto n. 13 precedente alle *Constitutiones et decreta Synodi Neapolitani* (Roma, 1619) (Giustiniani 1793: 164-165). D'altro canto, con una votazione del Consiglio Collaterale datata 1° febbraio 1580, fu concessa la stampa degli atti del Concilio Provinciale attuato dall'Arcivescovo Di Capua, solo previo controllo che nel testo non vi fosse nulla che invadesse la sfera di competenza della Reale Giurisdizione e nel 1605 il Conte di Benavente emise un provvedimento in virtù del quale si perseguirono legalmente i librai che avevano stampato senza licenza del Collaterale il nono tomo degli *Annales Ecclesiastici* del Cardinale Ce-

sare Baronio (1601) nel quale si metteva in dubbio l'opportunità della preminenza giurisdizionale del Re nel Regno di Sicilia. (Lopez 1974: 256-257)

Per quanto concerne le licenze, a rigor di termini, qualsiasi libro, fosse esso di materia ecclesiastica o meno, era soggetto al controllo della Delegazione della Real Giurisdizione, ciò, dunque, presupponeva una preminenza dell'autorità secolare su quella ecclesiastica; nel caso del Regno di Napoli, però, pur non essendo stato mai concesso l'*exequatur* e nonostante i costanti tentativi dei Viceré di porre un argine, il potere ecclesiastico la faceva da padrone. Inoltre, è bene ricordare che in più di un caso a ricoprire il ruolo di Viceré era stato un cardinale; in particolare, proprio nel periodo precedente l'apertura del processo in oggetto, si erano succeduti, seppur come Viceré *ad interim*, i Cardinali Gaspar de Borja y Velasco (1620) e Antonio Zapata y Cisneros (1620-1622). Entrambi i cardinali fecero parte dell'apparato centrale del Sant'Ufficio (Zapata 1605-1617, Borja 1617-1634) e ricoprirono il ruolo di Ambasciatori di Spagna presso la corte papale. Con ciò non si vuole insinuare che i Viceré-Cardinali agissero contro la corona spagnola – Borja ebbe rapporti estremamente turbolenti con Urbano VIII, tanto che fu rimosso dal suo incarico romano quasi con la forza –, ma è lecito supporre che essi condividessero il punto di vista adottato dai Ministri dell'Inquisizione. In realtà, ciò che pesava maggiormente sui rapporti fra Regno e Santa Sede era la differente prospettiva da cui veniva affrontata la questione dei privilegi giurisdizionali nei Regni di Sicilia e Napoli. La Corona si rifaceva ad una concessione di Urbano II a Ruggero I d'Altavilla, ai tempi in cui questi era Conte di Sicilia, in seguito con la proclamazione da parte di Ruggero II del Regno di Sicilia (1130) la concessione fu considerata estesa anche alla parte continentale del suo territorio, ossia il futuro Regno di Napoli. La Chiesa, invece, metteva fortemente in dubbio l'autenticità della concessione di Urbano II, il che rendeva la pretesa da parte del Re della necessità di concedere l'*exequatur* non pertinente e un'ingerenza laica del tutto priva di fondamento. I costanti tentativi di raggiungere un accordo, prevedibilmente, si rivelarono sempre fallimentari (Zotta 1987: 15 e ss.).

2. La vicenda giudiziaria: prodromi (1625)

Alla luce di quanto esposto, si passerà ad illustrare la vicenda di Domenico Maccarano che, come si vedrà, mostra lo scollamento tra le regole poste in essere dagli organi di controllo e quanto avveniva nella realtà.

Ben poco si sa della vita di Domenico di Ferrante Maccarano, se non che egli fosse tipografo di origine romana, nato intorno al 1591³ e di adozione napoletana, attivo fra il 1606 e il 1656, proprietario di una stamperia a Napoli dal 1620 e coniugato con Beatrice Bellina (Di Marco 2010b: 145). Già agli inizi del 1625 era passato sotto la lente inquisitoriale per aver disatteso il divieto di stampa dell'*Ordo divini officii quotidie recitandi*; l'11 gennaio 1625 era stato chiamato a giustificarsi a tal proposito e apparso in buona fede era stato scusato⁴. Dopo poco meno di sette mesi viene aperto il nuovo processo, che comincia in un certo senso *in media res*, in quanto manca nel fascicolo l'atto di accusa. Il primo teste, interrogato il 4 agosto 1625, è Cesare Luciano dalla cui testimonianza si desume che Maccarano sia indagato per aver stampato senza licenza dei superiori ecclesiastici un libro dal titolo *La sferza invettiva ai quattro ministri dell'iniquità* di Giovan Battista Marino, un *pamphlet* in risposta ad una lettera e ad un libello pubblicati da quattro ministri di culto ugonotti (Pierre du Moulin, François Lobéran de Montigny, Samuel Durant e Jean Mestrezat) con dedica al re di Francia Luigi XIII, in cui essi difendevano la loro posizione religiosa; è bene notare come Marino fosse già incorso, all'inizio del secolo, in qualche problema con il Sacro Tribunale di Parma per la pubblicazione di poesie considerate oscene (Borzelli 1898: 95-97). Cesare Luciano afferma che pur non avendoci lavorato in prima persona, ha saputo dell'esistenza del libro da altri lavoranti di Maccarano; aggiunge inoltre che aveva tentato

³ Desumibile dall'interrogatorio dell'11 gennaio 1625 «Vocatus et int.^{us} fuit Dominicus Maccaranus Romanus [sup...] neap. Residens in dominibus Petri Pauli Galli in [...] etatis anni triginta [...] in circa» in ASDU *su* proc. n. 174.2214, c. 2r e da quello del 29 aprile 1631: «[...] Dominicus de Ferdinando Maccaranus Romanus impressor ad pnts np dimorans a S.^{to} Biaso o Vico nuovo alle case di Fran.^{co} Fontana et. an. quatráginta inc.^a» in ASDN *su* proc. n. 176.2234, c. 51r.

⁴ ASDN *su* proc. N. 174.2214, c. 2v.

di convincere tale Ettore di Barletta a dargliene una copia, dietro pagamento di 10 carlini, ma il negozio non era riuscito poiché Ettore non aveva altro foglio che quello che gli aveva mostrato. Per corroborare la sua testimonianza, Cesare Luciano fa il nome di altri lavoranti che potrebbero essere informati dei fatti, inoltre è in grado di riconoscere una copia del libro mostratagli dalla Corte e in tale occasione dichiara che, pur non sapendo ben leggere, alcuni “filetti” presenti nel frontespizio siano esclusivi della stamperia di Maccarano – probabilmente si riferiva alle marche tipografiche (Pastena 2013: 109-11). Per concludere, il testimone informa la corte che Maccarano ha una moglie di nome Bice, che egli era o era stato latitante per problemi con la corte temporale e che non se ne aveva notizia da diverso tempo.

Due giorni dopo, il 6 agosto, viene convocato Giovanni Domenico Montanaro (Di Marco 2010b: 150), il quale conferma come si vociferi che Maccarano abbia stampato il libro del Marino; aggiunge inoltre che la stampa era avvenuta senza licenza dei figli del reggente Marcello Marciano⁵ e che un altro libraio, Pietro Antonio Rega (Di Marco 2010b: 165) avesse sistemato la questione. A Montanaro viene mostrato il libro, ma questi non avendolo mai visto non è in grado di affermare che sia stato effettivamente stampato da Maccarano; indica, però, come persone ben informate dei fatti i lavoranti di Maccarano e il summenzionato Rega. Il medesimo giorno viene chiamato a deporre Giovan Domenico Bove che conferma, come prima di lui Montanaro, di aver udito che Maccarano avesse stampato senza licenza il libro del Marino, ponendovi la data in Parigi (in realtà Douai), in particolare indica un Canonico (il cui cognome non è chiaro) come fonte principale di tale informazione, oltre ai soliti lavoranti della stamperia. Un'altra informazione interessante è che il libro sarebbe stato stampato dietro richiesta di tale Cicerio Marciano (non si sa chi sia costui, né se sia imparentato con i Marciano reggenti).

Il 9 agosto viene convocato Ettore Cicconio (Giustiniani 1793: 170) originario di Barletta, probabilmente quell'Ettore di Barletta già citato da Cesare Luciano nell'interrogatorio, che

⁵ Sulla famiglia Marciano vedi Giustiniani 1787a: 219-223; Origlia Paolino 1757: 19; Comparato 1974: 101-102.

immediatamente riconosce in un libro posto sopra la cattedra dei giudici *La sferza*, conferma che l'ha stampata Maccarano e soprattutto chiarisce il coinvolgimento di Cicerio Marciano e di Pietro Antonio Rega. A quanto pare, Rega aveva portato a Maccarano l'opera da stampare – composta da quattro facciate – dietro richiesta di Cicerio Marciano che poi si era presentato alla stamperia per controllare il lavoro, svolto dal solo Maccarano poiché non vi era licenza. Dell'opera erano state commissionate seicento copie, ma Maccarano ne aveva stampate altre novecento da tenere per sé, scoperto ciò Marciano si era fatto consegnare tutte le copie. Inoltre, Cicconio afferma che Maccarano abbia stampato *La sferza* da circa un mese e mezzo e che in altri casi abbia stampato senza licenza, il tutto in una stanza separata dal resto della stamperia che teneva sempre chiusa a chiave.

Le udienze riprendono il 22 agosto, dopo dieci giorni di silenzio, con l'interrogatorio di Antonio Martoriello, stampatore e compositore nella bottega di Ottavio Beltrano (Di Marco 2010a: 28). Martoriello testimonia che si fosse sparsa la voce che Maccarano andasse fuggendo per aver stampato *La sferza* del Marino; il teste precisa di aver da poco iniziato a lavorare anche per Maccarano, ma al suo arrivo il libro era già stato stampato e dunque non aveva alcuna informazione particolarmente rilevante. Passano altri venti giorni e il 10 settembre viene chiamato a testimoniare Geronimo del Pezzo, precedentemente impiegato presso Maccarano; per quanto egli ne sappia, la presunta fuga di Maccarano sarebbe dovuta alla stampa di "cose di guerra", ma poiché non sa leggere non è in grado di riferire di cosa si trattasse con precisione, anch'egli conferma che *La sferza* sia stata stampata da Maccarano ed avendo partecipato alla tiratura riesce a riconoscere il libro quando gli viene mostrato; quando è interrogato riguardo la licenza afferma di non saperne nulla in quanto si tratta di una responsabilità che compete al "capo" della stampa. Il 12 settembre testimonia Leonardo Curcio, un giovane di diciannove anni che ha da poco intrapreso la professione di stampatore – proprio nella stamperia di Maccarano – e che non sa leggere. Afferma di essere a conoscenza del fatto che Maccarano sia stato carcerato per aver stampato senza licenza, probabilmente in una camera attigua a quella in cui lui

lavorava, ma che non saprebbe riconoscere il libro perché essendo nuovo non è ancora capace di riconoscere i caratteri.

3. *Un nuovo processo: prima fase (1625-1626)*

A questo punto del manoscritto⁶ viene inserito un nuovo frontespizio recitante «*Contra / D. Petrum Urries [...] / Dominicum di Ferrante Maccaranum*» che dà inizio ad un nuovo processo, il libro di Marino non sarà più oggetto d'interrogatorio. Mentre di Maccarano si sa ben poco, del suo coimputato si ha qualche notizia in più (de Latassa y Ortín 1799: 425-426; Jordán de Urries y Azara 2003). Don Pedro Urries era figlio di don Jeronimo de Urries Ladrón de Guevara, nacque a Huesca in Aragona; se ne può ricostruire la data di nascita da una sua litografia riportante la dicitura «Don Petrus de Uries Hispanus I. C. Ætatis XL» (Urries 1624), supponendo che l'immagine fosse coeva al testo se ne dedurrebbe che fosse nato nel 1584. Divenne docente di diritto all'università; in seguito, ricoprì il ruolo di giudice a L'Aquila, dove probabilmente conobbe e sposò Maria de Simeonibus, i de Simeonibus erano fra le più importanti famiglie nobili aquilane del periodo (Mantini 2009), inoltre, nella litografia già citata, è riportato quanto segue «*NATURÆ et generi ingenij PETRE adde LABOREM; / Pro calamo plumas Capsis avita dabit. / Gaspar de Simeonibus.*», pur non conoscendone l'esatto grado di parentela con la moglie di Urries, è bene notare che Gaspare de Simeonibus fu Segretario dei Brevi e letterato illustre (Dragonetti 1847: 182-186). Urries fu poi Uditore per le Province d'Abruzzo, Uditore Generale dello Stato dei Presidi, due volte giudice criminale e civile della Vicaria di Napoli e l'ultimo ruolo che ricoprì fu quello di Uditore Generale del Regno di Napoli. Morì l'8 aprile 1629 e fu sepolto nella Cappella Urries in San Giacomo degli Spagnoli a Napoli.

Il nuovo processo si apre con la testimonianza di Andrea Pescara Castaldo (Vezzosi 1780: 242-244), chierico teatino del Convento dei S.^{ti} Apostoli, ascoltato il 21 gennaio 1626. Pescara Castaldo riferisce di aver saputo da Don Almerico Bolognese, correttore della stamperia del convento, che Domenico Macca-

⁶ La carta del frontespizio e le successive da 11r a 24v sono una copia coeva, mentre dalla carta 25r riprende l'originale.

rano stava stampando senza licenza un libro contro la giurisdizione ecclesiastica composto dal giudice criminale Pedro Urries, segnalandone erroneamente il titolo come “Dichiarazione dei Riti della Vicaria”. L’opera è in realtà l’*Æstium otium, ad repetitionem ritus 235* – il titolo sarà correttamente riportato negli interrogatori successivi e sarà allegato il frontespizio – citata anche da Giannone (1846: 320), trattava del rito 235 risalente ai tempi della regina Giovanna e riguardante il riconoscimento dello stato di chierico da parte del tribunale della Gran Corte della Vicaria. Più precisamente si trattava di individuare dei casi e delle fattispecie per cui i membri del clero avrebbero potuto essere sottratti alla giurisdizione ecclesiastica e assoggettati a quella laica, nonché gli strumenti che i giudici laici avrebbero potuto e dovuto utilizzare per fronteggiare eventuali rimostranze od opposizioni da parte dei suddetti chierici; tale prospettiva era avversata da Peña, il quale temeva che così facendo si volesse limitare la potestà papale “ad solam spiritualem” (Savelli 2011a: 235; Savelli 2011b: 292–299). Al principio del processo il libro non era ancora stato messo all’indice, ma fu inserito l’anno successivo nel *Librorum post indicem Clementis VIII prohibitorum Decreta omnia hactenus edita* (Savelli 2011a: 254). Da Pescara Castaldo si apprende poi che Maccarano fosse stato altre volte inquisito per simili delitti⁷, inoltre egli insinua che la ragione per cui avrebbe accettato di stampare l’opera di Urries fosse uno scambio di favori, una concussione in senso lato:

[...] et la Causa, perché detto Ferrante Maccarano stampatore stampava, o haveva in stampa il d.^o libro, era perché se ritrovava carcerato nelle carceri della Vicaria, per haveve stampato un altro libro, seu certe Relationi contro La Corona di Spagna e suoi Ministri: et acciò fusse stato liberato da d.^a sua Inquisit.^{ne}, si convenne con il d.^o Giudice di stampare il sud.^o libro [...] surrettitiam.^{te}, e senza licenza come sopra, con luogo e nomi de stampatori fittitij; il tutto per essere liberato da detta sua Inquisitione conforme di sopra che ho detto⁸.

⁷ Ad esclusione del fascicolo preso in esame (176.2234) ed un precedente risalente al 1625, composto da poche facciate e quasi del tutto illeggibile (174.2214), a carico di Maccarano non risultano altri processi in Romeo (2003).

⁸ ASDN su proc. n. 176.2234, cc. 11v, 12r.

Pescara Castaldo riferisce di essere stato informato, sempre da Almerico Bolognese, che, prima di rivolgersi a Maccarano, Urries avrebbe tentato di trattare con Lazzaro Scoriggio per lo stesso negozio; inoltre, indica come luogo in cui fu stampato il libro il Monastero di San Luigi di Napoli dell'Ordine di San Francesco da Paola. Pescara Castaldo afferma di essersi sentito in dovere di informare il Vescovo di Molfetta Giacinto Petroni, appena nominato da Urbano VIII delegato dell'Inquisizione a Napoli, per porre rimedio alla stampa di tale opera, a tal fine reperendone la prima copia, poi consegnata al tribunale, procurata per intercessione del Dottor Giulio Cesare Galluppo (Giustiniani 1787b: 78-79). Per maggior zelo, Pescara Castaldo aveva chiesto notizie su Maccarano ai suoi vicini di casa – tali Dott. Giannattasio, Dott. Pulverino e Dott. Marotta – e tutti sostenevano ch'egli fosse solito a tali frodi; si era poi messo in contatto con Lazzaro Scoriggio, il quale si era detto disponibile a testimoniare e aveva chiarito ulteriormente quanto riferito da Almerico Bolognese: la stampa era sì avvenuta a San Luigi, ma in una casa attigua al Monastero in cui risiedeva un fiammingo che di mestiere “faceva figure”.

Il 12 marzo viene convocato il tanto invocato Don Almerico⁹, il quale afferma di aver lavorato come correttore per la stampa di un cerimoniale dal 30 settembre 1625 al 9 marzo 1626 presso la Chiesa dei Santissimi Apostoli di Napoli. Durante questo periodo, più precisamente nel mese di ottobre, incontratosi con Pescara Castaldo gli chiese di procurargli, dietro pagamento di 10 ducati, copia di un libro che allora stava andando in stampa e che trattava di cose contrarie alla giurisdizione ecclesiastica per poterlo così consegnare al Vicario di Napoli Lelio Tastio (de Cesare 2015: 8). Del libro Don Almerico era venuto a sapere tramite due compagni di stampa, Pietro Borgognone e Cristoforo, il primo dei due usualmente compositore per il già citato Lazzaro Scoriggio; Don Almerico precisa come le informazioni gli fossero pervenute in momenti diversi e che non ricorda se fossero tutti presenti. Passato qualche giorno, comunque, Pe-

⁹ L'appellativo 'Bolognese' da qui in avanti scompare, né indica la provenienza del soggetto tanto più che il testo recita «Vocatus est D. Andreas Almericus de Terra Saxoni, Diocesis Regionis Lombardia, [...]» ASDN *su* proc. n. 176.2234, c. 14r.

scara Castaldo riesce a reperire il libro e lo mostra a Don Almerico che poi ne perde le tracce – egli ne ricorda titolo “Comentario sopra li Riti della Gran Corte della Vicaria” (incorretto), data (1625) e luogo di pubblicazione (Duaco). Durante l’interrogatorio gli viene chiesto se sappia per quale motivo il luogo di pubblicazione, che è evidentemente Napoli, sia stato contraffatto, al che risponde «è cosa molto chiara, che quando si danno, ò si stampano questi libri, che trattano di cose [che] sono cose sospette, si stampano come se fossero impressi in luoghi forastieri, e lontani, et il tutto perché si stampano senza licenza d’Ecclesiastici»¹⁰. In conclusione, gli viene domandato se sa per quale ragione Urries si fosse rivolto proprio a Maccarano per tale negozio e Don Almerico afferma che sia «Perché d.º Ferrante Maccarano stava inquisito in d.ª Gran Corte della Vicaria per havere stampato certi discorsi contro la Corona di Spagna; della qual causa vi era commissio detto D. Pietro»¹¹.

Lo stesso giorno si presenta per essere interrogato l’impressore Lazzaro Scoriggio, il quale immediatamente conferma come inizialmente Urries avesse chiesto a lui di occuparsi di stampare l’*Æstivum otium*, non fornendo però alcuna spiegazione sul perché non avesse accettato; egli è inoltre certo che Maccarano abbia stampato l’opera poiché, in momenti diversi, gli è stato riferito da due lavoranti: il già citato Pietro Borgognone e Giacomo Gaffaro, stampatore degli eredi di Tarquinio Longo; oltre a costoro segnala anche il compositore Iacovaccio come persona informata dei fatti.¹² Sulle qualità di Maccarano, afferma che egli avesse la reputazione di ‘monetario’ (falsario) e che più volte fosse stato inquisito – e dalla Curia, e dalla Vicaria – per aver stampato senza licenza.

Ancora il 12 marzo, si presenta a testimoniare Francesco Felice Iacovaccio; questi fornisce un elenco di libri impressi nella

¹⁰ ASDN su proc. n. 176.2234, cc. 15v, 16r.

¹¹ ASDN su proc. n. 176.2234, c. 16r.

¹² Scoriggio, Longo e Gaffaro furono tutti esponenti di spicco nel mercato tipografico napoletano dell’epoca. Per Lazzaro Scoriggio e Tarquinio Longo cfr. le omonime voci nel *Dizionario Biografico degli Italiani* e Di Marco (2010b: 144-145, 173-174). Per Gaffaro cfr. Di Marco (2010a: 60).

tipografia di Maccarano¹³ negando però che vi siano mai stati impressi libri privi di licenza ecclesiastica o di materia canonica. Pur incalzato sul punto della licenza egli continua a negare. Gli viene chiesto se conosca qualche giurisperito della città e Iacovaccio ne elenca diversi a cui dice di aver stampato allegazioni¹⁴; gli si domanda allora se conosca giudici della corte civile o criminale, al che ammette di conoscerne alcuni¹⁵; gli viene allora chiesto se conosca un «iudice causarj criminalis hyspanus»¹⁶, Iacovaccio nega; alla fine gli viene domandato a chiare lettere se conosca Don Pedro Urries e Iacovaccio nega di nuovo. A questo punto, data la reticenza del testimone, la corte decide di mandarlo a schiarirsi le idee in carcere. L'ospitalità nelle carceri criminali della Curia Arcivescovile sortiscono presto l'effetto, poiché proprio lo stesso giorno Iacovaccio si ripresenta con ben altra disposizione, dimostrandosi loquace e collaborativo. In questa occasione, infatti, conferma i rapporti fra Maccarano e Urries, precisando che i due si erano incontrati diverse volte per discutere la stampa dell'opera e tali incontri erano avvenuti sia nella stamperia di Maccarano – dove Iacovaccio li aveva visti e aveva origliato i loro discorsi, dato che i due bisbigliavano –, sia a casa di Urries – dove Maccarano si recava, per sua stessa ammissione, accompagnato da tale Nando proveniente da Tramonti. Iacovaccio, informa la Corte che il libro fu stampato in diversi luoghi, prima nella stamperia di San Severino e in seguito «nelle Case di Pietro e Paolo Gallo Libraro, che stanno all'incontro la porta piccola di San Biaso Maggiore di Napoli»¹⁷. Inoltre, Maccarano aveva chiesto a Iacovaccio e a tale

¹³ Tra questi: *Decisioni* di Luigi Ricci; *Prattica miserabilius personam* di Giovan Maria Novario; *L'additione* di Tarquello (pseudonimo di Giovan Battista di Toro). Cfr. ASDN *su* proc. n. 176.2234, c. 18v.

¹⁴ Carlo Brancaccio, consigliere del Sacro Regio Consiglio fra il 6 aprile 1646 e il 1656; Andrea Marchese, consigliere del Sacro Regio Consiglio fra il 14 maggio 1631 e il 1636; Partenio Petagna, avvocato fiscale, poi presidente della Regia Camera della Sommaria. Cfr. Comparato (1974: 445, 448).

¹⁵ Flaminio di Costanzo, Consigliere del Sacro Regio Consiglio, entrato in carica il 15 marzo 1626, cfr. *Ibid.* (p. 446). Camillo Laratha (o della Ratta), ricopri il ruolo di giudice tanto civile quanto penale della Vicaria e fu avvocato primario del Sacro Regio Consiglio, cfr. Giustiniani (1787b: 173-174); Toppi (1678: 55). Per informazioni sulla Famiglia Della Ratta cfr. De Lellis (1671).

¹⁶ ASDN *su* proc. n. 176.2234, c. 19r.

¹⁷ ASDN *su* proc. N. 176.2234, c. 20r.

Gioseppe Pietrosetta di Ponsacco di aggiustare la composizione, ma entrambi si erano rifiutati poiché sapevano si trattasse di un'opera senza licenza; a parere di Iacovaccio, però, diversi torchiatori aiutarono Maccarano, tra questi Cesare Cola Vitale di Macerata, Ciommo del Pezzo (Geronimo del Pezzo), un garzone di nome Francesco e uno di nome Ettore – forse il già citato Ettore Cicconio di Barletta, poiché nell'introduzione al suo interrogatorio viene detto che ha circa diciotto anni e Iacovaccio lo descrive come “giovanello sbarbato” –, impiegati da Egidio Longo (figlio del già citato Tarquinio). Nonostante ciò, Iacovaccio tiene a precisare che a comporre il libro fu sempre il solo Maccarano. Gli vengono poste altre domande, fra le quali a chi fosse dedicato il libro – al Duca d'Alba, Viceré di Napoli – e dove fosse stato stampato il libro – Iacovaccio non ricorda, ma definisce il luogo fittizio come “una città scabrosa”.

Il primo aprile Iacovaccio torna a deporre, apparentemente *sua sponte*, e fornisce numerose altre informazioni alla Corte Arcivescovile. Innanzitutto indica un luogo ulteriore dove sarebbe avvenuta la stampa dell'*Æstivum otium* ossia «[...] in un'altra casa sita fuor porta Capuana, dietro la Chiesa di San Fran.^{co} di Paula dove se dice l'Incarnati, [...]»¹⁸, dove abitava un tale Antonio intagliatore¹⁹, il quale aveva dato la possibilità a Maccarano di stampare alcune parti dell'opera. Proprio da costui Iacovaccio aveva saputo che al torchio lavorava Giovanni Antonio Caronda, successivamente impiegato nella bottega di Tarquinio Longo, e che questi aveva contatti con la moglie di Maccarano, Beatrice Bellina, e con il garzone Leonardo Midicearo. Iacovaccio sollecita la Corte a interrogare Ettore di Barletta che confermerà quanto da lui depresso. A questo punto la Corte chiede se fosse usuale per Maccarano stampare senza licenza, il teste per tutta risposta fornisce un elenco di libri privi di licenza – ecclesiastica, reale, o entrambe – con i relativi luoghi di stampa fittizi²⁰. Egli specifica inoltre che, proprio per la

¹⁸ ASDN *su proc.* n. 176.2234, c. 22v.

¹⁹ Probabilmente Antonio Bianchi, di cui è riportato successivamente l'interrogatorio.

²⁰ I due elenchi sono riportati in un punto precedente del manoscritto ossia in ASDN *su proc.* n. 176.2234, cc. 10r, 10v. Fra i libri elencati si segnalano *La congiura de' Baroni del Regno di Napoli contra il re Ferdinando primo* di Camillo

sua inclinazione a delinquere, Maccarano si era trovato spessissime volte inquisito e di recente il suo caso era stato portato all'attenzione del Giudice Urries. In conclusione, gli viene chiesto chi avesse richiesto la stampa dei libri senza licenza e se qualcuno aiutasse Maccarano a stamparli. Secondo Iacovaccio, la *Sferza* di Marino fu fatta stampare dal figlio del Consigliere Marciano²¹, degli altri non sa nulla; ad aiutare Maccarano erano molti lavoranti, fra i quali Michel Angelo Sacrato, Giuseppe Pietrosetta e Iacovaccio stesso. La testimonianza non farebbe che confermare l'ipotesi che Maccarano fosse aduso a certi delitti, non bisogna però sovrastimare la sua attività delittuosa; come si diceva in precedenza, infatti, le pretese dei poteri regnicolo ed ecclesiastico e soprattutto le continue tenzoni e tensioni fra i due rendevano impossibile per coloro che lavoravano nell'ambito librario mantenersi sempre nei confini della più stretta legalità – fossero essi compositori, torchiatori, editori o librai.

In data 10 luglio 1626 è inserita nel manoscritto una nota di Don Angelo Sciarra²², notaio del Sant'Ufficio, in cui si specifica che le pagine precedenti erano copie richieste dall'allora Delegato dell'Inquisizione Giacinto Petroni²³ poiché gli atti originali erano illeggibili. Petroni si era dimostrato fin da subito uno strenuo e valente paladino dell'Inquisizione, col risultato di trovarsi ad essere una costante spina nel fianco del potere regio. Dottore in teologia sotto l'ala protettiva del cardinale nipote Scipione Borghese, ottenne da Paolo V nel 1614 la nomina a Maestro del Sacro Palazzo e Consultore del Sant'Uffizio; proprio durante questo periodo, egli si premurò di pubblicare due bandi sulla regolamentazione dei libri proibiti, il secondo, datato 5 gennaio 1616, rende l'idea delle sue opinioni riguardo la censu-

Porzio, edita per la prima volta nel 1565 e il già citato *La sferza* di Giovan Battista Marino, questa volta il luogo di stampa è riportato come 'Pariggi'.

²¹ L'informazione è dubbia.

²² Si conserva presso la Diocesi napoletana un dipinto (olio su tela) di AMBITO NAPOLETANO, *Ritratto di don Angelo Sciarra*, (secolo XVII), recante l'iscrizione «D. ANGELUS SCIARRA ANNO 1651. HEBDOMADARIUS NEAPNUS, MAGISTER SCHO/ LAE CERIMONIARU EMI FILAMARINI, ET AB FODE EMO CANS ELEC NEAPNUS». Inoltre, viene citato in due opere di materia legale Chiesa Cattolica: Congregazione dei Riti (1738: 3); De Luca (1706, 2).

²³ Per la biografia di Petroni cfr. *Dizionario Biografico degli Italiani*.

ra: esorta il controllo su ogni tipologia di stampa, ricette culinarie comprese. Questa solerzia, però, lo condusse a scontrarsi con la Congregazione dell'Indice; quest'ultima, infatti, avendo in cantiere una pubblicazione analoga, bloccò la pubblicazione di un ulteriore decreto di Petroni. Non solo Petroni non riuscì a spuntarla, ma questo braccio di ferro sancì definitivamente la superiorità della Congregazione non solo per quanto concerneva l'elenco dei libri da vietare, ma anche riguardo i metodi da applicare per farlo, responsabilità che ricadeva in precedenza sul Maestro del Sacro Palazzo. Fu probabilmente per allontanarlo da Roma che Gregorio XV lo nominò Vescovo di Molfetta nel 1622, mentre sarà Urbano VIII nel 1626 a nominarlo Delegato dell'Inquisizione a Napoli. Egli giunse dunque in città quando la prima parte del processo contro Maccarano era ben avviata e vi entrò, per così dire, a gamba tesa. Se facesse fede il solo manoscritto, in effetti, Maccarano risulterebbe quasi eroico nel suo disinvolto ignorare la corte; in realtà altre fonti ci informano che Petroni l'avesse fatto incarcerare di nascosto per un mese e mezzo nelle carceri del Nunzio e poi riallocato in quelle della Curia. Di tale carcerazione danno notizia diversi autori – sebbene con resoconti in parte discordanti e purtroppo indicando fonti assai generiche – tra i quali Giustiniani e Volpicella sono i più autorevoli. Giustiniani (1793: 164-165) riferisce l'intera faccenda processuale in modo assai conciso: Maccarano sarebbe stato arrestato il 12 marzo 1626 e tratto nelle carceri del Nunzio, ciò non lo scoraggiò affatto e si difese rinfacciando agli ecclesiastici come non avessero diritto di carcerarlo per aver stampato senza licenza; nonostante ciò fu tenuto carcerato in segreto per quarantasette giorni, quando il Collaterale ne ebbe notizia discusse la causa nella Giunta di Giurisdizione e ordinò che in nome del Viceré se ne discutesse col Vescovo, poiché la Bolla di Leone X non consentiva pene corporali per coloro che stampassero senza licenza; fu quindi inviato dal Vicario generale e capitolare Giovan Luigi Riccio²⁴ il Consigliere Ferrante Brancia, che riuscì ad ottenere la liberazione dello stampatore senza che questi dovesse pagare ammenda; in realtà, di na-

²⁴ Giovan Luigi Riccio (Napoli, 1577-1643) fu Canonico del duomo di Napoli, consultore della Curia, vicario capitolare (26 gennaio – 14 marzo 1626) e Vescovo di Vico Equense fino alla morte (20 dicembre 1627 – 6 gennaio 1643).

scosto dal Collaterale, il Vicario richiese il pagamento di 150 ducati e che Maccarano tornasse a sera al Palazzo della Corte Arcivescovile, quando il Collaterale ne fu informato sollecitò Maccarano a non ubbidire e nel caso in cui fosse stato infastidito nuovamente di avvisarne il Reggente Commissario della Regia Giurisdizione. Volpicella (1878: 200-202), invece, approfondisce maggiormente la questione, particolarmente in relazione alla lotta giurisdizionale che ne scaturì. Il Consiglio Collaterale venne a sapere della carcerazione coatta e stabili di trattare con l'Inquisitore Petroni, facendogli presente che nella tanto invocata Bolla di Leone X non era prevista pena temporale. Qui vi è una grande discrepanza nei resoconti poiché inviato il Regio Consigliere Ferrante Brancia per trattare con il Vicario Capitolare Giovan Luigi Riccio, secondo Giustiniani la scarcerazione avvenne immantinente, al contrario Volpicella riferisce che Petroni avesse ordinato a Riccio di spostare proditoriamente Maccarano nelle carceri segrete della Corte Arcivescovile e quando Brancia si presentò al Vicario questi sostenne di aver già scarcerato lo stampatore; dopo di che, richiamatolo dalle carceri, gli fu detto che poteva andar via purché pagasse 150 scudi e tornasse a sera al Palazzo della Curia che doveva fargli da carcere ed essendo all'oscuro di quanto discusso tra Vicario e Consigliere, Maccarano pagò. Quando fu poi chiesto al Vicario perché avesse esatto un pagamento per un atto che era in realtà dovuto, tanto più che si erano accordati in proposito, questi rispose che vi ci si era trovato costretto perché il nuovo Arcivescovo Francesco Boncompagni²⁵ aveva deciso diversamente. Nel manoscritto vi sono, effettivamente, un appunto non datato, a nome di Maccarano, probabilmente da parte di un mallevadore, in cui si propone una *plegiaria*²⁶ di venticinque once e una nota, datata 21 aprile 1626 e firmata dall'attuario Flaminio Massario, indica il Palazzo Arcivescovile come luogo di carcerazione di Maccarano e prescrive che egli non esca né di giorno né di notte salvo licenza. Vengono indicati come testimoni e probabilmente mallevadori un cugino di Maccarano, il mercante di coralli Gu-

²⁵ Boncompagni era stato nominato il 2 marzo 1626, ma ancora non era giunto a Napoli.

²⁶ In questo caso si tratta di una sorta di fideiussione.

gielmo Armiglione e l'impressore Francesco Felice Iacovaccio²⁷. Entrambe le note confermano non soltanto l'avvenuta carcerazione, ma anche che questa durò non meno di 41 giorni, ossia dal 12 marzo al 21 aprile; mentre l'effettiva entità della *plegiaria* è di 25 once. Maccarano, comunque, non fu l'unico e men che meno ultimo laico sottoposto a tali vessazioni; lo zelo di Petroni lo condusse a perseguire anche più alti personaggi: scomunicò due giudici e finanche il Collaterale (Mayer 2013: 59; Lea 2010: 94-96; Coniglio 1967: 224-225). Un tale sprezzo per le autorità laiche esasperò finanche il solitamente prudente – o forse non-curante – Filippo IV che si risolse a rivolgersi al Papa perché cessassero tali insolenze. Nel 1633 Petroni fu quindi rimosso dal proprio ufficio.

Il 12 agosto 1626 viene chiamato a deporre Giovanni Nicola Vitale, torchiatore presso la stamperia di Ottavio Beltrano, il quale afferma di aver intrapreso l'arte da circa due anni e di aver lavorato per Maccarano, che fra l'altro gli deve ancora quattro carlini. Secondo Vitale, nella stamperia di Maccarano si stampavano diverse cose tra cui un libro, il cui autore era stato identificato da altri lavoranti come don Pedro Urries, e a cui Maccarano lavorava in una camera a parte, solitamente in segreto; nonostante ciò, Vitale afferma di averne stampato qualche foglio e precisa che Maccarano usasse raccomandare di non dire a nessuno dell'opera. A riprova del riserbo tenuto nella vicenda, Urries non si sarebbe mai presentato nella stamperia, ma era sempre stato Maccarano a recarsi a casa sua. Quando gli viene mostrato il libro perché possa riconoscerlo Vitale afferma sorprendentemente «Io no posso dire che questa mi pare opera sua di d.º Maccarano»²⁸; quando gli viene chiesto se fossero stati stampati altri libri senza licenza, Vitale dice di non saperlo perché ha lavorato poco in quella stamperia, ma che gli altri lavoranti si lamentassero di questa abitudine.

Il 13 agosto 1626, a quasi un anno dal suo primo interrogatorio, viene richiamato a deporre Ettore Cicconio, il quale afferma che la stampa del libro di Urries fosse fatto noto e, in contrasto con quanto testimoniato da Iacovaccio e Vitale, sostiene che Urries di volta in volta si presentasse per vedere il

²⁷ ASDN *su* proc. n. 176.2234, c. 25r.

²⁸ ASDN *su* proc. n. 176.2234, c. 27r.

libro. Cicconio sostiene di non essere certo che fosse stata ottenuta la licenza di stampa, ma aveva sentito dire di no e indica come possibili testimoni il solito Iacovaccio e un tale Leonardo Curcio, anch'egli torchiatore. Quando gli viene domandato se sappia di altri libri stampati da Maccarano senza licenza, Cicconio afferma che l'unico di cui abbia notizia è *La spada fatale*²⁹. Qualche giorno dopo, il 19 agosto, viene esaminato Antonio Bianchi, intagliatore, il quale afferma che fra le diverse opere che Maccarano mandava in stampa c'erano effettivamente i fogli dell'opera di Urries, ma che ci fosse sia licenza reale sia ecclesiastica e per questo gli aveva consentito di stampare in casa sua, anche se all'epoca si diceva Maccarano andasse fuggendo per aver stampato senza licenza cose riguardanti la Valtellina³⁰. Viene mostrata a Bianchi la copia dell'*Æstivum otium* ed egli lo riconosce, afferma però che non rientri nelle opere stampate in casa sua e che non sappia perché il luogo di edizione sia Duaco.

4. Il vuoto del 1627

Nel manoscritto non vi sono carte risalenti al 1627, sappiamo però che l'opera di Urries e il processo ad essa legato rappresentavano questioni all'ordine del giorno, se ne occupa lo stesso Filippo IV in una lettera inviata al Duca d'Alba. Nella missiva, il Re riferisce di aver chiesto al Conte di Oñate, suo ambasciatore a Roma, notizie più dettagliate in merito al decreto di proibizione di alcuni libri emanato dal Papa, onde poter delimitare l'ampiezza della propria giurisdizione. Il Conte di Oñate gli aveva inviato due lettere – una datata 2 febbraio, l'altra 11 marzo 1627 – in cui, con la dovizia di particolari che gli era stata richiesta, informa la Corona sulle disposizioni ed insieme alle lettere invia una copia dell'editto con l'elenco dei libri proibiti, fra questi figura quello di Don Pedro Urries in favore del Rito 235 della Vicaria. Il Re prima di pronunciarsi in

²⁹ *La spada fatale*, commedia di Virgilio Verucci la cui prima edizione dovrebbe risalire al 1618 (Franchi 1988: 93).

³⁰ Pur non essendovi chiarimenti ulteriori, pare probabile dato il periodo che si tratti di cose relative alla guerra di Valtellina che all'epoca dell'interrogatorio si avviava al termine della prima fase.

proposito chiede al duca di Alba di riferire il tutto al Consiglio Collaterale e alla Giunta di Giurisdizione di Napoli, come pure al Senato di Milano, così che questi possano pervenire a delle risoluzioni che gli dovranno poi essere comunicate (Lopez 1965: 29). Ciò sta a significare che il caso di Urries, e dunque di Maccarano, farà giurisprudenza nei futuri casi di giurisdizione fra Regno di Napoli – nonché per il Ducato di Milano – e Santa Sede; per quanto invece pertiene i Regni di Spagna e Sicilia, sottostando essi all’Inquisizione Spagnola non saranno interessati dalle decisioni. È innegabile, comunque, che l’interessamento del sovrano ad un caso apparentemente ordinario sveli fino a qual punto le questioni di giurisdizione fra Regno e Santa Sede si fossero esacerbate ed esasperate.

5. *La seconda fase (1628-1629)*

Come si è accennato il manoscritto compie un grande salto temporale: il 16 novembre 1628³¹ viene esaminato Andrea de Adeo, compositore presso Maccarano. La formula di presentazione del teste, così come poi accadrà per i due successivi, differisce da quella usuale poiché, oltre alle consuete informazioni anagrafiche³², viene inserita la dicitura «qui del.^{us} de lic.^a R.mi T.^{us} Vicarij fuit prius absolutus per iure D Flaminius Massarius»³³; questa si riferisce probabilmente ad un cedolone di “comparizione”, anche se la data del 16 novembre rappresenta un’anomalia cronologica in quanto secondo una successiva testimonianza il documento dovrebbe essere stato emesso in dicembre. Andrea de Adeo sostiene di non essersi mai presentato alle udienze poiché nella stamperia è presente un certo Andrea d’Aposto a cui credeva fosse indirizzato il cedolone; dice di lavo-

³¹ In realtà nel manoscritto le testimonianze del 16 novembre sono inserite successivamente, nel testo si è preferito seguire il criterio cronologico.

³² Usualmente, la struttura della formula è: nome, cognome, paternità (a volte seguita dal luogo di provenienza), residenza, età, professione e luogo di lavoro. Un esempio è quella, estremamente regolare, utilizzata per Antonio Bianchi: «Vocatus et examinatus fuit Antonius Bianchi fil. q. Franc.^{ci} Pedemontanus ad pns neap. dimorans fore Porta Capuana alle case di [Villa Foria] dice essere intagliatore etatis annos triginta quatuor inc.^a ut d.^l cui del.^m fuit iur.^m veritatis dicens et cui iurasset tactis [fuit]», cfr. ASDN *su* proc. n. 176.2234, c. 28v, 29r.

³³ ASDN *su* proc. n. 176.2234, c. 35r.

rare come compositore e tiratore per Maccarano da quattro mesi, dove ha tirato *La sferza delli cappuccini* (probabilmente intende “Serafica Religione de’ Capuccini”) e un calendario festivo composto da Veratti e Gaffaro³⁴. Quando gli viene chiesto se Maccarano abbia la licenza afferma di no, poiché non si tratta di stampare *ex novo*, ma di ristampare lavori altrui. In data 28-29 novembre, vi è una porzione di testo alquanto lacunosa che pare essere una convocazione a deporre (o la segnalazione) di tre individui lavoranti nella stamperia di Maccarano: Giacomo Gaffaro, Andrea de Adeo e Benedetto Veratti. A tal proposito si richiede l'affissione di un cedolone, probabilmente per la difficoltà di reperire i soggetti, fatto che sarebbe confermato dalla già citata testimonianza di de Adeo. Il primo dicembre viene appuntata la prima citazione contro i tre. Il 2 dicembre viene emessa la seconda citazione e l'ordine di scomunica. Il tutto viene sottoscritto dall'allora Vicario Generale Giacomo Terragnolo³⁵ e dall'attuario Flaminio Massario. Il 19 dello stesso mese viene rilasciata una nota in cui il chierico Giovan Felice Vingiano afferma di aver affisso il cedolone presso la Santa Chiesa Maggiore, presso la Chiesa di San Biagio dei Librai e presso Vico Nuovo a San Biagio³⁶. Il 20 dicembre proprio quest'ultimo cedolone viene mostrato dal notaio Massario – precedentemente consultatosi con il Vicario Terragnolo – a diversi testimoni poiché era stato imbrattato. Il primo testimone è il chierico Giacinto de Martino che afferma di aver trovato, quella stessa mattina, il cedolone di scomunica tutto imbrattato di fango; il secondo è il succitato Vingiano, il quale afferma di aver affisso cinque giorni prima tre ‘cartoni’ contro Gaffaro, de Adeo e Verratti, così come gli era stato ordinato, ma quello dei tre che era stato affisso all'angolo di Vico Nuovo era stato nottetempo sporcato di fango; più precisamente pareva evidente che il fango vi fosse stato passato e ripassato con la mano al punto da non rendere il cedolone leggibile. Al teste pare probabile che ciò sia avvenuto o ad opera di uno dei tre scomunicati, o di Maccarano, poiché

³⁴ ASDN *su* proc. n. 176.2234, carte sciolte.

³⁵ «Nell' anno 1629. Papa Urbano VIII. concesse Indulgenza plenaria [...] quale Breve d'Indulgenza esiste in istampa coll'Imprimatur del Vicario Generale di Napoli Giacomo Terragnolo.» Anonimo (1806: 5).

³⁶ Il cedolone è presente in ASDN *su* proc. n. 176.2234, c. 32r.

essi erano gli unici ad averne interesse. L'ultimo testimone è Francesco Antonio Gransii che non aggiunge nulla di più di quanto detto dai precedenti.

Il 23 dicembre viene interrogato Giacomo Gaffaro, anch'egli compositore per Maccarano, per il quale ha composto, fra gli altri, il già citato calendario, *I comandamenti del Gran Turco*³⁷ e due opere di Marco Antonio Molinaro. Quando gli viene chiesto se Maccarano avesse la licenza per stampare i documenti, Gaffaro afferma che gli stampatori avessero dato per scontato di sì, anche perché i lavoranti non sono obbligati a visionare le licenze. Gli viene poi chiesto se sa qualcosa riguardo ai cedoloni imbrattati, ma egli nega di saperne nulla. Lo stesso giorno viene convocato Benedetto Veratti, che risiedeva presso Costantino Vitale, il quale afferma di aver lavorato per Maccarano per circa tre mesi. Gli viene mostrato il calendario che Verratti conferma essere stato stampato da Maccarano, ma non nel periodo in cui ci lavorava lui, che invece si è occupato di quello del 1628. Anche lui sostiene di non saper nulla né delle licenze né dei cedoloni.

L'8 febbraio 1629, in quella che sarà l'unica deposizione dell'anno, torna a deporre Andrea de Adeo. Gli viene chiesto se nella tipografia di Maccarano fosse stata stampata l'opera *Scola cavaiola*³⁸, de Adeo informa la corte di averne stampate un migliaio di copie, ma di non averla composta; gli viene poi domandato perché il libro riporti come luogo di stampa Viterbo e come anno il 1629, de Adeo dice di non saperlo e azzarda la possibilità che sia perché Maccarano ne aveva stampata precedentemente copia a Viterbo. In conclusione, afferma di non sapere nulla riguardo alle licenze di stampa.

L'8 giugno 1629, senza mai esser stato convocato dalla Corte Arcivescovile, Don Pedro Urries passò a miglior vita.

³⁷ L'intero libro rilegato è allegato all'incartamento, cfr. ASDN su proc. n. 176.2234, carte sciolte.

³⁸ Titolo incerto. Fra le carte sciolte allegate al manoscritto non si rintraccia nulla, nonostante nell'interrogatorio de Adeo riferisca «[...] e questa operetta che mi si mostra che comincia scola cavaiola et io no l'ho composta.», cfr. ASDN su proc. n. 176.2234, c. 39r.

6. Terza e ultima fase (1630-1631)

Il 2 marzo 1630 viene chiamato a deporre Vincenzo Bove – il 16 agosto 1625 aveva depresso suo padre Giovan Domenico – a questi viene chiesto se si sappia chi abbia impresso *La scola cavaiola*, Bove afferma di non averne idea e dopo qualche domanda inconcludente viene lasciato andare.

Occorre qui una breve digressione riguardo le fonti. Alcune di quelle che andremo da qui in avanti a presentare sono riportate nelle appendici di due opere di Pasquale Lopez (1965; 30-35; 1974: 365-366) e recano la medesima segnatura, ossia «A.S.N., *Delegazione della Reale Giurisdizione*, Processi, vol.7, fascio 49/1, c. [...]». In realtà, a seguito di una ricerca portata avanti presso l'Archivio di Stato di Napoli si è visto che manca corrispondenza con il riferimento archivistico: il volume 7 dei Processi, infatti, raggruppa documenti del XVIII secolo, mentre quelli relativi al secolo XVII sono raggruppati in volumi dalla segnatura più alta (ad esempio alcuni casi risalenti all'anno 1623 si trovano in ASN, *Delegazione della reale giurisdizione*, Processi, vol. 189); non vi è inoltre corrispondenza con il precedente sistema di catalogazione, né l'autore fornisce maggiori delucidazioni nelle introduzioni, se non che i documenti relativi all'Archivio Storico di Napoli fossero stati trascritti dall'archivista Alfonso Silvestri. Non essendovi comunque ragioni per dubitare della bontà e veridicità dei documenti, ci si risolverà ad utilizzare come riferimento le stesse opere di Lopez.

Il primo dei documenti è un bando dell'Arcivescovo Boncompagni del 21 marzo 1630 in cui si redarguiscono gli stampatori della città (tra cui lo stesso Maccarano) sulla necessità di ottemperare a quanto imposto dal Concilio Lateranense e dalle regole imposte nell'Indice dei Libri Proibiti. In particolare, si rimprovera l'abitudine non tanto e non solo di stampare senza licenza e per nascondere la trasgressione di modificare data e luogo, ma peggio ancora di inserire in opere con licenza in corso di stampa parti nuove senza che ne sia stata richiesta una nuova, o ancora di ripubblicare opere approvate senza chiedere nuovamente licenza (Lopez 1965: 30). Intanto, per buona parte del mese di marzo vengono appuntati nel faldone del processo i tentativi di reperire e arrestare Maccarano, finché l'8 aprile

1630 non viene pronunciata contro di lui la scomunica³⁹. Il 6 maggio il Consiglio Collaterale, nelle persone dei reggenti Tapia, Enriquez e Lopez, invia una lettera all'Arcivescovo Boncompagni a seguito di un'istanza presentata dagli stampatori della città in cui essi chiedono di poter continuare a stampare le *allegazioni* senza licenza della Corte Arcivescovile, come d'altronde si era sempre fatto. I reggenti fanno presente all'Arcivescovo come gli stampatori da «tempo immemorabile et tale che non vi è memoria d'huomo in contrario» (Lopez 1965: 30-31) si dedichino alla stampa delle *allegazioni in iure*, le quali sono utili in primis agli stessi avvocati e giudici; per questo motivo, le misure draconiane vagliate dall'Arcivescovo di Napoli, che prevedono la pena di scomunica *latae sententiae* non solo per la stampa senza licenza ecclesiastica, ma finanche per la ristampa priva di nuova licenza, se comprensibili con riferimento a testi che possano contenere elementi contrari ai Sacri Canoni, risultano inaudite relativamente alle *allegazioni*, che costituiscono il più ampio supporto per giudici e avvocati.

Due mesi dopo la pronuncia della scomunica, il 26 giugno, viene interrogato Francesco Amendola, il quale testimonia che Maccarano, pur essendo scomunicato, va a zonzo per la città, continua a fare affari con altri tipografi e stampatori e va dicendo di avere ottimi avvocati. Il 12 luglio viene chiamato a deporre il chierico della parrocchia di cui dovrebbe far parte Maccarano, tale Bartolomeo de Lione, che conferma come Maccarano ignori bellamente la scomunica e vada in giro, in particolare con Egidio Longo e Giovan Domenico Bove. Questa deposizione viene ulteriormente sostenuta, lo stesso giorno, dal chierico Francesco de Petrone, il quale puntualizza come gli altri stampatori sappiano benissimo della scomunica e nonostante ciò continuano ad avere rapporti con Maccarano. A questo punto viene ratificato un secondo cedolone di scomunica da tal Tamburelli⁴⁰ e affisso dal chierico Giovanni Corti il giorno 14 settembre.

Inizia quindi un carteggio di cui conserviamo solo le sei lettere ricevute dal Vicario con le relative annotazioni. Il problema principale di questa raccolta epistolare consiste nel fatto che

³⁹ ASDN su proc. n. 176.2234, c. 42v.

⁴⁰ Vescovo di Sora. Fra il 1642 e il 1656, anno della sua morte, sarà Inquisitore del Regno di Napoli, cfr. Lea (2010: 96).

solo una missiva è datata (22 marzo 1631), mentre le altre no anche se nel caso della prima e della quinta lo sono le annotazioni a margine (14 agosto 1630 e 28 aprile 1631), dunque non si può essere certi della loro collocazione e successione cronologica. Nella prima missiva l'avvocato⁴¹ informa il Vicario che Maccarano è disposto a comparire davanti alla Corte Arcivescovile e chiede la revoca della scomunica in contumacia; segue un'annotazione del 14 agosto in cui si prescrive che la scomunica non sia revocata. Nella seconda lettera vengono richieste le "defensioni" così da poter organizzare la propria difesa (non vi sono riferimenti temporali, né annotazioni). La terza e la quarta lettera fanno invece riferimento ad una carcerazione presso il Carcere di San Giacomo⁴² che è la causa della mancata comparizione davanti alla Corte Arcivescovile e si richiede che i giorni di carcerazione non siano conteggiati come giorni di assenza. Nella successiva lettera viene poi richiesto che, a seguito della testimonianza che Maccarano renderà, gli venga tolta la scomunica. Nella sesta ed ultima missiva – o sarebbe meglio dire annotazione poiché è priva di intestazione – del medico Michele d'Ancona, datata 22 marzo 1631 si fa riferimento ad una visita avvenuta presso il Carcere di San Giacomo, a seguito della quale vengono diagnosticati a Maccarano ipocondria e vari altri sintomi.

Il 29 aprile 1631, dopo diversi anni di processo, «Dominicus de Ferdinando Maccarano Romanus impressor ad presentes Neapolis dimorans a S.^{to} Biaso o Vico Nuovo alle case di Fran.^{co} Fontana etatis anni quatragesima inc.^a»⁴³ compare davanti alla Corte Arcivescovile per rendere testimonianza. L'interrogatorio è alquanto breve e potrebbe quasi essere ininfluenza, senonché nelle battute finali, quando gli viene chiesto perché non si sia presentato prima, risponde che all'epoca lavorava per tal Balboa⁴⁴ che non gli permetteva di uscire e quando alla fine ci era

⁴¹ Il difensore legale è ignoto.

⁴² Probabilmente le "Carceri dell'Udienza generale degli Eserciti di S. Maestà Siciliana", contigue alla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, cfr. Carletti (1776: 269–271).

⁴³ ASDN su proc. N. 176.2234, c. 51r.

⁴⁴ Dovrebbe trattarsi di Francisco Balboa y Paz, Giudice della Gran Corte della Vicaria di Napoli. Cfr. Sanfelice (1644: 130, 139); anche se altrove viene indicato

riuscito aveva trovato i cedoloni di scomunica. In conclusione, segue una condanna al pagamento di venticinque once. In realtà, pur se come riportato l'interrogatorio apparirebbe come il tanto agognato, eppure così insoddisfacente, finale di una disperata ricerca operata dall'autorità ecclesiastica per ghermire l'ineffabile stampatore, ben sappiamo che così non è. Come ci è già noto, Maccarano era stato a lungo ospite delle carceri ecclesiastiche e dunque questa nuova comparizione pare in realtà dovuta non tanto al processo in sé, quanto all'inadempimento dell'accordo secondo cui sarebbe dovuto tornare ogni sera al Palazzo Arcivescovile che doveva fungergli da carcere; è tale inadempimento a costargli 25 once. Nei processi inquisitoriali, infatti, era prassi ordinaria che all'imputato fossero concessi i domiciliari o la libera uscita con obbligo di rientro a sera nelle Carceri della Curia, a condizione della corresponsione di 25 once d'oro e alla presenza di un fideiussore; inoltre, trattandosi di una somma piuttosto alta, agli imputati più poveri era concessa la *cautio iuratoria*, ossia la possibilità di surrogare il pagamento con una *promissio*, un giuramento. Tale istituto sembra derivare, o comunque essere affine, dalla *cautio iudicio sisti* del diritto romano⁴⁵.

L'ultimo atto dell'incartamento è datato 17-18 giugno 1631 e conduce questo lungo processo ad una fine brusca:

Die 17 mens Junij 1631 [...] np p [compat...]

Nel Tribunale del S.^{to} Ufficio compare Dom.^{co} Maccarano stampatore et dice che sotto pretesto che havesse stampato alcune cose senza lic.^a fosse incorso nella pena contenuta nel concilio Lateranense p la q^l fu citato ad dire [de] casu quare no dovea pagar d.^{ta} pena, et al pnte li

tal Giovanni Maccarano come stampatore di un libro di Balboa (Di Marco 2010b: 145).

⁴⁵ Trattasi di un istituto in base al quale l'attore, se il convenuto si trovava nell'impossibilità materiale di pagare il suo debito (da intendersi qui in senso ampio e non strettamente riferito al solo rapporto obbligatorio), poteva chiedere al giudice adito «la prestazione a suo favore di una specifica promessa, garantita da terzi, di pagare una congrua somma nell'eventualità di assenza in giudizio («*cautio iudicio sisti*»): senza di che, il convenuto poteva anche essere tenuto in stato di arresto dall'*exsecutor* sino alla pronuncia della sentenza.» (Guarino 2001: 251-252). Ciò, comunque, non escludeva la possibilità di procedere in contumacia.

sono state date le defensionì, et havendo fatto istanza p la copia de reperti et fra [tanto] no li corra ten.^e si è denegata ad signarla sotto pretesto che esso cop.^{te} havesse a nominar avvocato al qle si dovea consignare d.^{ta} copia, et havendolo già nominato come p memoriale dato al actuario D. Flaminio Massari si è denegato detener sotto pretesto di ordini generali et pche la [ca...] di esso [comp.^{te} qui] si deve comprendere con il rigore del pto Tribunale p esser mera civile pero di nuovo fa [istanza] che si recevi il suo avvocato nominato al qle si consegnino i reperti acciò possi defendersi, et signo [...] iterum; et toties quoties opus [cuis] che fra tanto no li corra tenere et cossi dice in si [protesta] et in ogni altro miglior modo. Salve sempre tutte altre sue ragioni proponendo suo loco, et tempore [signa]

[Int...] fisco

F. Tamburelli V.S.

Fiscus vistat [scrivani Stip...] cuius in similibus causis [...].

A di [18] di giugno 1631 in neap. io Cle. Gio. [...] Corsore refero di havere intimato il sig.^r Avvocato fiscale [...]

D Flaminus Massarius

Atts [...]⁴⁶

7. *Una conflittualità mai del tutto sopita*

Nonostante ciò, le avventure con il Sant'Ufficio non erano finite per Maccarano. Infatti, pur non risultando attualmente null'altro a suo carico nel fondo archivistico⁴⁷, tre lettere presenti nell'appendice dei già menzionati libri di Lopez ci informano di nuovi problemi fra lo stampatore e la Corte Arcivescovile, risalenti una al 1633 e le due successive al 1636. La prima è un'istanza al Consiglio Collaterale, nelle persone dei reggenti Rovito e Tapia, e riguarda la ristampa senza licenza ecclesiastica di un'orazione; che essa avesse attirato l'attenzione del Sant'Ufficio è confortato dalla presenza fra le carte sciolte del processo di tre copie dell'orazione che non troverebbero altrimenti significato in alcun punto del manoscritto. Il titolo *Reve-*

⁴⁶ ASDN su proc. n. 176.2234, c. 55r.

⁴⁷ Si tenga presente che solo una parte del fondo Sant'Ufficio dell'ASDN è stato inventariato.

latione fatta da Giesu Christo a S. Brigida, Santo Michele, & à Santa Elisabetta e il testo riportati sono sempre i medesimi, variano invece le immagini e le informazioni di stampa. Nell'unica orazione mantenutasi integra si possono leggere il luogo di stampa (Milano e Genova) e l'anno in cui è stata concessa la licenza di stampa (1632); dalle altre due, pur se assai malconce, si riesce a fatica a ricostruire che la versione originale sia stata impressa per «Fra Amodio di S. Aniello dell'Ordine di S. A[...]»⁴⁸. Da quanto riportato nella lettera (Lopez 1974: 365) si desume che il caso è assai simile a quello del 1625⁴⁹ quando Maccarano fu inquisito per aver pubblicato un libro senza chiedere la licenza per la ristampa; se a quel tempo aveva potuto addurre l'ignoranza della legge, questa volta la scusa non avrebbe retto e appare evidente che la Corte Arcivescovile non avesse alcuna intenzione di facilitarlo, risulta quindi comprensibile che egli si fosse risolto a rivolgersi direttamente al Consiglio Collaterale. Nella prima istanza del 1636 (Lopez 1974: 366), sempre indirizzata al Collaterale stavolta nella persona del reggente Casanate, Maccarano lamenta che gli sia stato notificato dietro richiesta di Francesco Savio che, pena scomunica, non stampasse Giubilei, mandati e indulgenze papali, mentre il Consiglio Collaterale gliene aveva dato mandato. Sostanzialmente Maccarano fa una contro-istanza, richiede cioè che Savio sia carcerato poiché «inturbida la Regia Iurisdittione» (Lopez 1974: 366), sotto di essa è riportata la decisione che gli sia consentito stampare quanto sopra menzionato. Francesco Savio (Di Marco 2010b: 172) aveva intrapreso la carriera di stampatore pochi anni prima, intorno al 1631, ed era divenuto presto stampatore della Corte Arcivescovile, mentre Maccarano doveva essere divenuto da poco regio stampatore, probabilmente in virtù dell'«atteggiamento non remissivo tenuto con le autorità ecclesiastiche» (Lopez 1974: 245). Dunque quando Savio pretese da Maccarano che, in aperta contravvenzione con la decisione del Collaterale, non mandasse in stampa tutta una serie di documenti su cui sosteneva di avere diritto di privativa di stampa, quest'ultimo si rivolse senza indugi al Consiglio Collaterale, la cui risposta fu non solo tempestiva, ma particolarmente aggressiva, a riprova

⁴⁸ ASDN su proc. n. 176.2234, carte sciolte.

⁴⁹ ASDN su proc. n. 174.2214.

di quanto poco si fosse deciso di tollerare pretese infondate e impertinenti:

Philippus Dei gratia Rex etc.

Matthias Casanate Regens Collateralis Consiliarius Regiamque Cancellariam Regens et Commissarius.

Magnifici Capitanei di Guardia di questa fidelissima Città di Napoli, Caporali di Giustitia et altri servienti di Corte non permetterete che a Domenico Maccarano stampatore sia molestato né carcerato tanto di persona quanto esecuto nelli suoi beni né che se li facci violenza alcuna in vigore di qualsivoglia tribunale tanto ecclesiastico come laicale, dandoli ogni aiuto e favore necessario in maniera che in conto alcuno sia molestato come di sopra, defendendolo etiam armata manu dalle predette mileate (?), perché occorrendo alcuna cosa in contrario comparando da noi se ordinarà quello sarà di giustitia, et così esequerete sotto pena de ducati mille.

Datum Neapoli die 25 Iulii 1636.

Mathias Casanate Regens. Ioseph Iordanus. (Lopez 1974: 366)

Un ordine tanto perentorio e soprattutto accompagnato dalla minaccia di una sanzione pecuniaria restituisce pienamente il quadro di quanta alacrità si ponesse nella lotta agli sconfinamenti giurisdizionali. Né si deve pensare che la «pena de ducati mille» fosse leggera, difatti, pur mancando una puntuale tabella di conversione monetaria tra il sistema dell'epoca e quello attuale, possiamo comunque farci con buona approssimazione un'idea della gravosità della sanzione. L'informazione più utile e prossima temporalmente si ritrova in Faraglia (1878: 175) e riguarda il prezzo di un cavallo nel 1632: 26 ducati. Pare dunque evidente che mille ducati, pur tenendo presenti le possibili fluttuazioni di prezzo, dovevano costituire una cifra assai rilevante, visto che vi si potevano acquistare circa 38 cavalli; ciò suggerisce che non si trattasse di uno strumento di blanda dissuasione, ma di un vero e proprio deterrente.

Ironia della sorte vuole che gli ultimi documenti che ci sono pervenuti in cui figura il nome di Maccarano siano ancora una volta legati al controllo librario, questa volta operato da parte

del braccio secolare. Diverse notifiche⁵⁰ contro gli stampatori rendono evidente come essi divennero soggetti a ben più stringenti e capillari controlli da parte della giurisdizione regia. La nascita della Giunta di Revisione (Lopez 1965: 33) sancisce la regolarizzazione del controllo librario secolare e marca la sostanziale perdita di terreno di quello ecclesiastico.

8. Conclusioni

Tenendo ben presente, come si diceva all'inizio, che il caso di Maccarano non costituisce un modello ideale, si proverà a trarre, con la dovuta prudenza, qualche conclusione.

Mettendo da parte il primo 'processo' (gennaio 1625) talmente breve e frammentario che pare quasi azzardato definirlo tale, pare opportuno interrogarsi sui due successivi: si tratta di scavalcamenti di giurisdizione? Per quanto riguarda il caso de *La sferza invettiva ai quattro ministri dell'iniquità* di Marino (4 agosto – 12 settembre 1625), tenendo presente che allo stato delle ricerche non si sa se fosse stata ottenuta la licenza vicereale, quindi se potesse essere interesse della Corona perseguire a sua volta lo stampatore, basterà valutare se l'opera rientrasse nelle fattispecie per cui le prammatiche vicereali ammettevano la necessità di ottenere la licenza ecclesiastica. Essendo *La sferza...* un trattato antiugonotto è indubbio che la materia sia ecclesiastica, dunque che la licenza fosse dovuta è piuttosto pacifico. In questo caso, quindi, non si riscontra alcun problema di giurisdizione.

Ben diverso e più insidioso è il processo (1625-1631) riguardante l'*Æstium otium, ad repetitionem ritus* 235 di Urries. Si tratta di un libro di materia eminentemente legale, dunque verrebbe meno la necessità della licenza ecclesiastica. Il problema sorge poiché vi si discetta di quando sia lecito sottoporre un chierico alla giurisdizione laica, dunque intaccando l'immunità ecclesiastica: il processo riguarderebbe quindi tanto la giurisdizione quanto l'immunità – è bene ricordare che proprio in questo periodo va formandosi una Congregazione a difesa di entrambe (Giannini 2019). Va anche considerato come, pur es-

⁵⁰ ASN *Delegazione della Real Giurisdizione* vol. 204 fasc. 9 cc. 1 e ss. Vedi anche Lopez (1965: 31-33).

sendo indicati come imputati sia l'autore sia lo stampatore, il giudice Urries non venga mai chiamato a deporre, dunque materialmente non si procede contro di lui. Non che il Sant'Ufficio si ponesse il problema di processare o scomunicare giudici o altri rappresentanti del potere laico, ma probabilmente al principio fu considerata una misura inopportuna o forse controproducente e la morte di Urries nel 1629 rende impossibile supporre un suo eventuale futuro coinvolgimento. Contro Maccarano, com'è ovvio, si poteva procedere solo per la mancanza della licenza, ché non gli si poteva di certo imputare di aver attentato alla giurisdizione ecclesiastica in prima persona. Si potrebbe dunque avanzare l'ipotesi che, per il Sant'Ufficio, questo processo, come molti altri, dovesse fungere da deterrente. Inoltre, ma qui si azzarda un giudizio forse viziato da una prospettiva contemporanea, perseguire uno stampatore risultava più 'agevole' perché si trattava di un soggetto socialmente debole e la cui difesa poteva apparire superflua alle classi dirigenti. Dalla prospettiva vicereale, la questione assume un significato ben più grave. Ciò che pesa, in questo caso, è la scelta da parte del tribunale ecclesiastico di perseguire in modo unilaterale e senza confrontarsi in alcun modo – men che meno chiedendo l'*exequatur* – con gli organi di governo preposti. Tale scelta, che già di per sé costituirebbe un atto lesivo della giurisdizione reale, si aggrava nel momento in cui si stabilisce la carcerazione coatta di Maccarano e che la carcerazione fosse un atto pregiudizievole lo suggerisce il fatto stesso che fu tenuta segreta: gli ecclesiastici sapevano di aver calpestato un confine almeno in teoria invalicabile.

In conclusione, i due poteri appaiono coscienti delle rispettive istanze e bisogni, eppure sembra decidano di procedere su binari paralleli e senza essere disposti a pervenire a una soluzione di concerto che potesse soddisfarli entrambi, seppur parzialmente. Le strutture statuali funzionavano allora in modo imperfetto? Si vuole prudentemente suggerire che in realtà esse funzionassero piuttosto bene e capillarmente, ma il reciproco ostruzionismo fa sembrare il contrario. La lotta giurisdizionale può perdurare perché da ambo i lati gli apparati preposti a sostenerla si poggiano su basi solide.

Bibliografia

- ANONIMO, 1806, *Fatti, e ragioni a pro della Curia Vescovile di Pozzuoli, su la giurisdizione spirituale della Chiesa, e del territorio di Quarto*, s.l.: s.n.
- BARONIO CESARE, 1601, *Annales Ecclesiastici*, tomo IX, Magonza: Ioannis Gymnici & Antonij Hierati Coloniens.
- BORZELLI ANGELO, 1898, *Il cavalier Giovan Battista Marino (1569-1625) Memoria premiata dall'Accademia Pontaniana*, Napoli: Gennaro N. Priore.
- CARLETTI NICCOLÒ, 1776, *Topografia universale della città di Napoli in campagna felice e note enciclopediche storiografiche*, Napoli: Stamperia Raimondiana.
- CARUSO ANGELO, 1940, "La delegazione della reale giurisdizione e il suo archivio", in *Archivi, Archivi d'Italia e rassegna internazionale degli archivi*, a. 7, n. 2-3, pp. 121-140.
- CHIESA CATTOLICA: CONGREGAZIONE DEI RITI, 1738, *Neapolitana beatificationis & canonizationis ven. servi dei Francisci Caraccioli fundatoris religionis clericorum regularium minorum*, Roma: Reverendae camerae apostolicae.
- CHIOCCARELLO BARTOLOMEO, 1721, *Archivio della reggia giurisdizione del regno di Napoli, ristretto in indice compendioso ...*, Venezia: s.n.
- COMPARATO VITTOR IVO, 1974, *Uffici e società a Napoli (1600-1647): aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze: L. S. Olshki.
- CONIGLIO GIUSEPPE, 1967, *I vicerè spagnoli di Napoli*, Napoli: Fiorentino.
- DE CESARE CARLO, 2015, "Cronotassi dei vescovi di Napoli dal II sec. ad oggi", in *Nuovo Monitore Napoletano*, n. 96, VI/1, 15 dicembre 2015.
- DE LATASSA Y ORTIN FELIX, 1799, *Biblioteca nueva de los escritores aragoneses: que florecieron desde el año de 1600 hasta 1640*, tomo II, Pamplona: Oficina de Joaquin de Domingo.
- DE LELLIS CARLO, 1671, *Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli*, Vol. III, Napoli: Roncagliolo.
- DE LUCA GIOVAN BATTISTA, 1706, *Theatrum veritatis et justitiae*, Vol. XII, Venezia: Paulum Balleonius.
- DE URRIES PEDRO, 1624, *Æstivum otium, ad repetitionem ritus 235. Mag. Cur. vicar. Regni Neapolitani [...]*, Duaco: Gulielmus Alkostijs.
- DI DONATO FRANCESCO, 1993, "Stato, magistrature, controllo dell'attività ecclesiastica. Niccolò Fraggianni nel 1743", in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, vol. CXI, Napoli: Società Napoletana di Storia Patria, pp. 255-328.
- DI MARCO GIAMPIERO, 2010a, "Librai, editori e tipografi a Napoli nel XVII secolo (Parte I)", in *La Bibliofila*, 112/1, pp. 21-62.

- DI MARCO GIAMPIERO, 2010b, "Librai, editori e tipografi a Napoli nel XVII secolo (Parte II)", in *La Bibliofilia*, 112/2, pp. 141-184.
- Dragonetti Alfonso, 1847, *Le vite degli illustri Aquilani*, Aquila: F. Perchiazzi.
- FARAGLIA NUNZIO FEDERICO, 1878, *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*, Napoli: A. Forni.
- FRANCI SAVERIO, 1988, *Drammaturgia Romana*, Vol. II, Roma: Ed. di Storia e Letteratura.
- GIANNINI MASSIMO CARLO, 2019, "La Congregazione dell'Immunità ecclesiastica: per una storia dell'istituzione e dei suoi componenti (1623-1700)", in *Archivum historiae pontificiae*, vol. 53, pp. 301-326.
- GIANNONE PIETRO, 1846, *Storia civile del regno di Napoli*, vol IV, lib. XXVII, Milano: Borroni e Scotti.
- GIUSTINIANI LORENZO, 1787a, *Memorie storiche degli scrittori legali del regno di Napoli*, vol. I, Napoli: Stamp. Simoniana.
- GIUSTINIANI LORENZO, 1787b, *Memorie storiche degli scrittori legali del regno di Napoli*, vol. II, Napoli: Stamp. Simoniana.
- GIUSTINIANI LORENZO, 1793, *Saggio storico-critico sulla tipografia del regno di Napoli*, Napoli: Vincenzo Orsini.
- GUARINO ANTONIO, 2001¹², *Diritto privato romano*, Napoli: Jovene.
- JORDÁN DE URRÍES Y AZARA JOSÉ, 2003, *Genealogía de la Casa de Urries*, Valladolid: Editorial MAXTOR.
- LEA HENRY CHARLES, 2010, *The Inquisition in the Spanish Dependencies Sicily, Naples, Sardinia, Milan, the Canaries, Mexico, Peru, New Granada*, Cambridge: Cambridge University Press.
- LOPEZ PASQUALE, 1965, *Stampa e censura a Napoli nel '600*, Napoli: Stabilimento Tip. G. Genovese.
- LOPEZ PASQUALE, 1974, *Inquisizione, stampa e censura nel Regno di Napoli tra '500 e '600*, Napoli: Edizioni del Delfino.
- MANTINI SILVIA, 2009, *L'Aquila spagnola: percorsi di identità, conflitti, convivenze, secc. XVI-XVII*, Roma: Aracne.
- MASELLA SERGIO, [1973], "Antiche magistrature napoletane: la Delegazione della real giurisdizione", in *Cenacolo Fraggianni*, a. 1., n. 2, apr.-giu. 1973, Napoli: Tip. G. Di Blasio, pp. 18-24.
- MASELLA SERGIO, 1998, "La Delegazione della real giurisdizione e il suo archivio", in *Per la storia del Mezzogiorno Medievale e Moderno. Studi in memoria di Jole Mazzoleni*, vol. I, Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, pp. 473-480.
- MAYER THOMAS FREDERICK, 2013, *The Roman Inquisition: a papal bureaucracy and its laws in the age of Galileo*, Philadelphia : University of Pennsylvania Press.
- ORIGLIA PAOLINO GIOVANNI GIUSEPPE, 1757, *Dizionario storico continente quanto vi ha di piu notevole nella storia sacra, profana, antica e moderna d'Italia*, Napoli: Benedetto Gessari.

- PASTENA CARLO, 2013, *Ars artificialiter scribendi: il libro antico a stampa*, Palermo: Cricd.
- ROMEO GIOVANNI (a cura di), 2003, *Il fondo Sant'Ufficio dell'Archivio storico diocesano di Napoli: inventario (1549-1647)*, Napoli: Editoriale comunicazioni sociali.
- SANFELICE GIOVANNI FRANCESCO, 1644, *Decisionum supremorum tribunalium Regni Neapolitani*, Vol. II, Venezia: Turrinum.
- SAVELLI RODOLFO, 2011, "Il libro giuridico tra mercato, censure e contraffazioni. Su alcune vicende Cinque-Seicentesche", in Roberta Braccia (et al.), *Itinerari in comune: ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Milano: Giuffrè.
- SAVELLI RODOLFO, 2011, *Censori e giuristi: storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)*, Milano: Giuffrè.
- TOPPI NICCOLÒ, 1678, *Biblioteca napoletana*, Napoli: Antonio Bulifon.
- VEZZOSI ANTONIO FRANCESCO, *I Scrittori de'cherici regolari detti teatini*, Vol. I, Roma: Stamperia della Sacra Congregazione di Propaganda Fide.
- VOLPICELLA SCIPIONE, 1878, "Relazione delle stamperie e stampatori e proibizione de' libri per causa di giurisdizione", in *Archivio storico per le province Napoletane*, vol. III, fasc. 1, Napoli: Società Napoletana di Storia Patria, pp. 199-210.
- ZOTTA SILVIO, 1987, *G. Francesco De Ponte: il giurista politico*, Napoli: Jovene.

Abstract

DOMENICO MACCARANO: LE VICISSITUDINI DI UNO STAMPATORE
NAPOLETANO

(DOMENICO MACCARANO: HARDSHIPS OF A NEAPOLITAN PRINTER)

Keywords: Inquisition, Neapolitan history, book censorship, jurisdiction, XVII century history.

This paper aims to show how censorship represented a facet of the jurisdictional tug of war between the Kingdom of Naples and the Holy See by relating the hardships of a Neapolitan printer, Ferdinando Maccarano, at the hands of the Archiepiscopal Court. Maccarano was prosecuted three times in less than two years, while the first two prosecutions came to nothing, the last led to a trial that dragged on for nearly seven years. Maccarano's case(s) might not have been pivotal in resolving the jurisdictional issue, yet it shows how the problem permeated all social strata and could shed light on how the Neapolitan political power handled it.

OTTAVIA DE LUCA D'AMATO

Università La Sapienza di Roma

Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo

ottavia.delucadamato@uniroma1.it

ORCID: 0000-0002-5785-3624

EISSN 2037-0520